



# COMUNE DI SAN CONO

*(Città Metropolitana di Catania)*

Piazza Gramsci, 13 – c.a.p. 95040  
C.F.: 82001910874

telefono 0933-970100 – Fax 0933-970803  
PARTITA IVA: 01846340873

## REGOLAMENTO CIMITERIALE

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 dell'1/02/2018**

**Pubblicato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

**Entrato in vigore il \_\_\_\_\_**

## **INDICE:**

**ART. 1 - FINALITÀ E NORME**

**ART. 2 - COMPETENZE**

**ART. 3 – RESPONSABILITÀ**

**ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

**ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

**ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

**ART. 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**ART. 8 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

**ART. 9 - TRASPORTO DEI CADAVERI**

**ART. 10 – GRATUITÀ**

**ART. 11 - TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI**

**ART. 12 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

**ART. 13 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

**ART. 14 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

**ART. 15 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

**ART. 16 - TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE**

**ART. 17 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**

**ART. 18 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE**

**ART. 19 – TUMULAZIONE**

**ART. 20 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

**ART. 21 - SPESE PER ESTUMULAZIONI**

**ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE**

**ART. 23 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI**

**ART. 24 - CREMATORIO**

**ART. 25 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

**ART. 26 - URNE CINERARIE**

**ART. 27 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

**ART. 28 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

**ART. 29 - ORARIO**

**ART. 30 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

**ART. 31 - DIVIETI**

**ART. 32 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE**

**ART. 33 - FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI**

**ART. 34 - CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE**

**ART. 35 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

**ART. 36 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

**ART. 37 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

**ART. 38 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE**

**ART. 39 - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLE CONCESSIONI**

**ART. 40 – RINUNCIA**

**ART. 41 – ESTINZIONE**

**ART. 42 – REVOCA**

**ART. 43 – DECADENZA**

**ART. 44 – PROCEDURE**

**ART. 45 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

**ART. 46 - NORME TRANSITORIE**

**ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - FINALITÀ E NORME**

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

#### **ART. 2 - COMPETENZE**

Le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco (o da suo delegato), quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

#### **ART. 3 - RESPONSABILITÀ**

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

#### **Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

In apposito locale presso il Cimitero è tenuto a disposizione, di chiunque possa avere interesse, il Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che viene compilato cronologicamente a cura del personale addetto, anche per fornire informazioni sulle sepolture.

Sono inoltre tenuti ben visibili:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il calendario dei lavori di esumazioni ordinarie e straordinarie;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241.

#### **ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il codice di procedura penale, le leggi statali e regionali in materia.

2. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi all'Ufficiale dello Stato Civile, contenute nel tit. IX del D.P.R. 03-11-2000, n.396 sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a) del T.U. Leggi Sanitarie (R. D. 27-07-1934 n.1265), debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte Istat, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all' Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13-03-1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 6, comma 1.
6. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di seguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all' A.S.L. competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all' Azienda Sanitaria Locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.
9. Per la denuncia della causa di morte nel caso di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. n.285/90.
10. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

#### **ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03-11-2000, n.396, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile, dopo che si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo o altro delegato sanitario.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri o di ossa umane di cui all'art. 11.
3. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art., 37 del D.P.R. 03-11-2000, n.396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai due commi precedenti.
4. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.P. locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.P. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **ART. 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

1. Nessuno può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni per i trapianti d'organo, di cui alla Legge 02-12-1975 n.644 e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,

l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio competente dell'A.S.P., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e/o Assessorato Regionale della Sanità il Responsabile del competente servizio A.S.P. adotta le misure cautelative necessarie.

#### **ART. 8 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

Il Comune dispone nell'ambito del cimitero di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
3. ignote, di cui non si conosce l'identità e di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

8. Nel cimitero comunale, mancando il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. La camera mortuaria è adibita anche per eventuali soste dei feretri prima del seppellimento ed è costruita secondo i requisiti prescritti dall'art. 65 del D.P.R. n.285/90.

9. Essendo il cimitero comunale sprovvisto di obitorio le relative funzioni sono assolte da quello esistente presso l'A.S.P. competente territorialmente.

#### **ART. 9 - TRASPORTO DEI CADAVERI**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero , o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal capo IV del DPR 285 del 10/09/1990, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.

3. Il trasporto delle salme, nell'ambito del Comune è eseguito a cura dei familiari tramite ditte riconosciute idonee a tale servizio.

#### **ART. 10 - GRATUITÀ**

Il Comune assicura la gratuità dei funerali e la concessione di un loculo, per i deceduti, residenti

in San Cono, dichiarati indigenti, in stato di bisogno o in caso di disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento e relazione dei servizi socio-assistenziali sulla scorta delle informazioni assunte.

Al fine di accertare il disinteresse da parte dei familiari, previsto in questo articolo o in altri del presente regolamento o da disposizioni di legge, si precisa che i parenti obbligati sono quelli elencati all'art.74 e segg. del codice civile, nei cui confronti il Comune eserciterà azione di rivalsa.

#### **Art. 11 - TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI**

I trasporti funebri sono gratuiti, e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente articolo. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

#### **ART. 12 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

#### **ART. 13 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di chiusura.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il rapporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva destinazione, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 14 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato

dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

#### **ART. 15 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R..

#### **ART. 16 - TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### **CAPO I – CIMITERI**

#### **ART. 17 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Nel cimitero del Comune di San Cono sono inumate e tumulate le salme di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- ovunque decedute che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- Le salme delle persone già residenti a San Cono, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo
- religiose e religiosi nati o residenti a San Cono;

Allo stesso modo, ai deceduti morti nei modi sopra esposti, possono essere ammessi al Cimitero nel momento in cui siano divenuti resti mortali, ossa e ceneri concedendo il tipo di sepoltura prevista, per la fattispecie, dalle norme vigenti.

#### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 18 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE**

Nel Cimitero di San Cono sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle funerarie);
- b) tumulazioni individuali (loculi);

- c) cellette per resti o ceneri;
- d) ossario e cinerario comune.

### **ART. 19 - TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cappelle funerarie e cellette-ossario costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Nei lotti aperti alla vendita, l'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario viene concessa secondo un ordine progressivo per ciascuna fila, procedendo senza soluzione di continuità e senza distinzione di sesso, secondo le modalità di concessione stabilite dal presente Regolamento.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale.

A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.

### **Art. 20 - ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (50 anni) o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria o del Sindaco.

I feretri sono estumulati alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

Prima di procedere a operazioni di estumulazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte è dovuta ed è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento; dovrà inoltre essere curata la relativa comunicazione a mezzo affissione all'albo cimiteriale. La comunicazione di scadenza per l'estumulazione ordinaria dovrà possibilmente essere data direttamente ai parenti più prossimi.

### **ART. 21 - SPESE PER ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.



Il pagamento dei costi, viene effettuato direttamente dalle famiglie al Comune nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo la fattura ai soggetti interessati, cioè a chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che dispone per l'estumulazione, comprensiva dei costi relativi al personale per l'ammontare delle operazioni svolte.

#### **ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **ART. 23 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.

Le operazioni di smaltimento dei materiali sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

Gli aventi diritto possono chiedere al Responsabile dell'Ufficio Tecnico il reimpiego di materiali e di opere di proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.

### **CAPO IV - CREMAZIONE**

#### **ART. 24 - CREMATORIO**

Si dà atto che il Comune di San Cono, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, esso deve avvalersi degli impianti funzionanti in altri Comuni.

#### **ART. 25 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

Nel caso di disinteresse alle operazioni di estumulazione ordinarie da parte dei familiari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazione alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e affisso alla bacheca dei Cimiteri per almeno 90 giorni, avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali e con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.

## **ART. 26 - URNE CINERARIE**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel presente regolamento è prevista anche la possibilità di utilizzo di una urna cineraria doppia nella quale, al suo interno trovano posto due distinti contenitori delle ceneri, ciascuno dei quali recante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, le urne cinerarie possono essere tumulate secondo le seguenti tipologie:

- nell'ossario comune,
- nelle cellette ossario,
- nei loculi,

Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

## **ART. 27 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

## **ART. 28 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 e s.m.i.

## **CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ART. 29 - ORARIO**

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti e anche 5 minuti

prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **ART. 30 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.

### **ART. 31 - DIVIETI**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata);
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;

I divieti predetti in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale.

### **ART. 32 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE**

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del Cimitero.

Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda.

I monumenti devono rispondere a criteri di sicurezza e decoro.

### **ART. 33 - FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI**

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri, in mancanza vi provvede con il personale a disposizione.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha depositi, rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati del Comune.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici. Il Comune avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.

Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose.

Tutte le spese di rimozione o ripristino ordinate dal Comune sono poste, previa diffida, a carico del concessionario.

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

##### **ART. 34 - CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE**

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo terminato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta Municipale.

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità in quanto bene demaniale;

L'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di San Cono.

I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

- per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone e, nel caso di concessione di area, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dei monumenti e del risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale, i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

### **ART. 35 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:  
99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle;  
50 anni per i loculi ;  
50 anni per ossari e cellette cinerarie;
3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per quanto riguarda: i loculi per un periodo di 10 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo;
4. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune provvede all'apposizione nei cimiteri di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31.12; qualora nessuno entro la stessa data ne chieda il rinnovo, il Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune.

### **ART. 36 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da costruire, da ultimare o già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario. In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta. La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

### **ART. 37 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

1. La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.
2. La concessione per futura sepoltura può avvenire nel caso di:
  - persone di età superiore a 70 anni, residenti nel comune di San Cono in stato di solitudine a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.

3. In caso di decesso antecedente al 70° anno di età da parte di un coniuge, si consente all'altro di prenotare un loculo adiacente, ove disponibile, a quello del defunto.

4. Salvo quanto disposto dal precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Dirigente del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia e trasparenza.

### **ART. 38 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE**

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina.

1. Nelle aree destinate alla costruzione di cappelle private concesse a persone fisiche, il diritto d'uso è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; in quelle concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

Può essere consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dei concessionari.

2. Nei loculi il diritto d'uso spetta a:

a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;

b) persone residenti in vita nel comune;

c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);

d) coniuge o parente di I° grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c);

e) coniuge o parente di I° grado di persona nata o residente nel Comune di San Cono;

f) coniugi o parenti di I° grado entrambi già sepolti nel cimitero di San Cono allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

3. Gli ossari e le cellette cinerarie raccolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri. In tale caso dovrà essere versata al Comune per l'ulteriore diritto una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

### **ART. 39 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI**

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

### **ART. 40 - RINUNCIA**

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni a vita);
- b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
- d) rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro i quattro anni;
- e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
- f) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) non si darà luogo a nessun rimborso.

3. L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

Su istanza, da parte degli aventi diritto, è possibile presentare richiesta di estumulazione del feretro, prima della scadenza naturale della concessione la quale, provoca la perdita della concessione e l'area torna quindi di proprietà del Comune senza diritto di rimborso alcuno.

#### **ART. 41 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **ART. 42 - REVOCA**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico;

2. Verificandosi i casi di cui al comma 1, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

#### **ART. 43 - DECADENZA**

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, estumulazione straordinaria, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;

d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;

f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

g) se nella cappella gentilizia o nei loculi siano sepolti i resti di persone non appartenenti al nucleo familiare entro il 3° grado.

h) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;

Nei sopra citati casi di decadenza non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune al concessionario (sia di loculi che di suolo). Mentre gli eredi di coloro che risultano sepolti senza alcun titolo o i possessori, potranno stipulare un nuovo contratto di concessione con pagamento del prezzo di concessione del loculo vigente ridotto del 50%.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previo accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 44 – PROCEDURE**

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

2. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso e di eventuali spese contrattuali. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione

3. La concessione, regolata da un contratto tipo il cui schema è adottato con atto dal Dirigente Responsabile del servizio, viene rilasciata per quanto attiene loculi, ossari e cinerari, aree privilegiate in seguito all'assegnazione del manufatto, entro 30 giorni dall'istanza, mentre per quanto attiene le cappelle entro 60 giorni dall'assegnazione dell'area.

#### **ART. 45 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

1. E' istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il competente incaricato di funzioni dirigenziali (responsabile della presente materia) è tenuto a predisporre entro il mese di Giugno di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### **ART. 46 - NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

a) il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;

b) il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;

c) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nei casi di cui al comma precedente relativi a loculi occupati il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

a) pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco



- dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- b) dichiarazione del responsabile del servizio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- c) stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.
3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 6 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuna ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.
5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.
6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca delle concessione.
7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

#### **47 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art.5 dello statuto comunale.